



SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Pianificazione Territoriale

**VERIFICA DEI RAPPORTI DI COERENZA DEI P.R.G. AL PIANO
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
E FORMULAZIONE DEL PARERE DI COMPATIBILITA'**

INDICAZIONI PROCEDURALI

Ottobre 2022

Gestione del piano territoriale di coordinamento

Un documento per una migliore e più agevole gestione del nostro piano territoriale.

Introduzione

Il presente documento è stato redatto dall'Ufficio Pianificazione Territoriale della Provincia di Cuneo che ha collaborato alla formazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 241-8817 del 24.2.2009 e di cui verifica la conformità degli strumenti urbanistici locali e dei Piani di Settore Provinciali.

La finalità è quella di fornire una serie di indicazioni procedurali che chiariscano le modalità con cui la Provincia esprime il parere di compatibilità con il proprio piano, in relazione ai diversi strumenti urbanistici comunali.

I successivi paragrafi rappresentano pertanto un supporto ed un indirizzo teso ad uniformare ed agevolare il lavoro dei vari soggetti della pianificazione che operano nell'ambito del territorio provinciale.

Cosa è cambiato per i Soggetti della pianificazione dopo l'approvazione del P.T.P.

La compatibilità delle varianti con il P.T.C.P.

Il Piano Territoriale Provinciale, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 52 in data 5.9.2005, è stato approvato dalla Regione Piemonte con provvedimento di Consiglio n. 241-8817 del 24.2.2009.

La Provincia esprime il parere di compatibilità sugli strumenti urbanistici nei modi e nelle forme previsti dalla L.R. 56/77 come modificata dalla LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e dalle successive modifiche e integrazioni.

Nuovi piani, varianti generali (post approvazione L.R. 3/2013) e varianti strutturali:

il parere della Provincia è espresso in conferenza di copianificazione ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.

Varianti parziali: parere della Provincia su richiesta del Comune dopo l'adozione del progetto preliminare di variante parziale.

Varianti per piani di alienazioni e valorizzazioni immobiliari e Varianti semplificate: valutazione in sede di istruttoria, ai sensi degli art. 16bis e 17bis della L.R. 56/77. E' comunque opportuno che nelle lettere di convocazione delle relative conferenze di servizi sia esplicita la richiesta alla Provincia di parere di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale.

L'adeguamento dei piani alle previsioni del P.T.C.P.

Oltre alla compatibilità con il Piano Territoriale, i Comuni sono tenuti ad adeguare i contenuti dei loro PRG alle previsioni del P.T.C.P. in tempi ben precisi.

Ai sensi dell'art. 1.8 delle norme i piani regolatori generali devono essere adeguati al Piano Territoriale Provinciale al momento della loro ordinaria revisione ai sensi del 1° comma, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. o della predisposizione di una variante strutturale ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e

s.m.i. e comunque entro 7 anni dalla approvazione del P.T.C.P. stesso.

Nessun adeguamento è richiesto in caso di attivazione delle restanti forme di variante previste dalla L.R. 56/77e s.m.i.

Considerate le disposizioni volte a semplificare la documentazione inerenti le Varianti Strutturali, contenute nella Legge Regionale 13/2020, così come modificata dalla Legge Regionale n.7, del 31 maggio 2022, la variante al PRG si rapporta alla pianificazione sovraordinata, (Piano Paesaggistico Regionale (PPR), Piano Territoriale Regionale (PTR) e **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**, per quanto riguarda gli obiettivi, la capacità insediativa residenziale vigente, le principali valenze, criticità e vincoli distintivi del territorio, **limitatamente alle parti oggetto di variante.**

Gli argomenti delle varianti che non prevedono adeguamento, devono pertanto essere in ogni caso compatibili con le previsioni del P.T.C.P.

Da ottobre 2022, trascorsi 7 anni dall'approvazione, quando è obbligatorio l'adeguamento ai contenuti del P.T.C.P. ?

In caso di redazione di nuovo piano o revisione o variante generale del piano vigente, secondo i criteri di valutazione indicati nella circolare n.1-2022 del 01.10.2022.

Alcune precisazioni del testo normativo relativamente alle procedure di adeguamento dell'art. 1.8 delle norme

Viene di seguito precisato il significato di alcune parti delle norme, relativamente alle procedure di adeguamento di cui all'art. 1.8 in questione, desumibile da una lettura ispirata a criteri di analogia, di economicità ed efficienza delle procedure.

Indicazioni relative alle procedure di adeguamento

Ove il testo normativo parli di adempimenti in caso di **“formazione”**, di **“revisione”** o di **“variante generale”** si riferisce a compiti da espletarsi nell'ambito di una procedura di **“adeguamento del piano locale al piano territoriale”** ai sensi dell'art. 1.8., **secondo i criteri di valutazione indicati nella circolare n.1-2022 del 01.10.2022.**

Ove il testo normativo non specifichi i termini temporali entro cui assolvere a determinati adempimenti affidati ai Comuni, pare opportuno, per analogia, **ritenere obbligatori tali adempimenti nell'ambito di una procedura di adeguamento al P.T.C.P.** ai sensi dell'art. 1.8., **secondo i criteri di valutazione indicati nella circolare n.1-2022 del 01.10.2022.**

Ove il testo normativo richiami la **normativa sovraordinata** si applicano le previsioni di legge nei tempi e nei modi da questa previsti.

*Le modalità di adeguamento
La documentazione richiesta*

Sempre ai sensi dell'art. 1.8 delle norme, l'adeguamento del P.R.G. ai contenuti del P.T.C.P. deve essere dimostrato da idonea documentazione (eventualmente da uno specifico capitolo della relazione) che verifichi i rapporti delle previsioni con i criteri e le

scelte adottati dal PRGC, per attuare le politiche individuate dal P.T.C.P..

Il P.T.C.P. non precisa pertanto il tipo di documentazione atta a dimostrare l'adeguamento, ma ritiene indispensabile che tale elaborato sia posto in particolare evidenza.

Tale documentazione non può limitarsi ad un generico confronto di obiettivi fra il piano regolatore ed il P.T.C.P., ma deve esplicitare tutte le valutazioni operate dai soggetti della pianificazione indicando puntualmente se, e come, sono stati recepiti gli adempimenti richiesti in caso di adeguamento.

Tale attività non può prescindere da un approfondito confronto dei contenuti del redigendo P.R.G. con le disposizioni normative del Piano Territoriale.

Quale documentazione serve a dimostrare di essersi adeguati al P.T.C.P. ?

Il P.T.C.P. lascia ampi margini sul tipo di documentazione richiesta (eventualmente può essere sufficiente un capitolo della relazione), tuttavia richiede che sia posta in particolare evidenza.

*Tale documentazione non può limitarsi ad un generico confronto di obiettivi fra il piano regolatore ed il P.T.C.P., ma deve **esplicitare le azioni e le valutazioni operate dai soggetti della pianificazione in sede di adeguamento.***

Tale attività non può prescindere da un approfondito confronto dei contenuti del redigendo P.R.G./Variante con le disposizioni normative del Piano Territoriale.

Articoli delle norme del P.T.C.P. di particolare interesse per l'adeguamento dei P.R.G.C.

Al fine di agevolare l'attività della verifica dei rapporti dei P.R.G. ai contenuti del P.T.P., ferme restando le previsioni normative del piano provinciale, di seguito si forniscono brevi indicazioni di inquadramento e si segnalano alcuni articoli con contenuti di particolare interesse per l'attività istruttoria provinciale e di adeguamento per i Comuni.

Gli obiettivi del piano territoriale, nei confronti dell'attività pianificatoria locale vengono esplicitati nelle norme, in particolare attraverso le previsioni del **titolo II** relative alla **disciplina paesistica – ambientale** (*norme per boschi, laghi, corsi d'acqua, aree di crinale, vette, aree protette, rete natura 2000 e parchi, paesaggi agrari, beni culturali e centri storici*) e del **titolo III** relative alla **disciplina delle trasformazioni territoriali** (*limitazione consumo di suolo, patrimonio rurale, riqualificazione delle aree già urbanizzate, dimensionamento dei p.r.g e standard urbanistici, aree produttive, poli funzionali, infrastrutture*).

E' pertanto necessario che i P.R.G. in sede di verifica dei rapporti con il PTCP si confrontino con tali temi, argomentando le proprie scelte in particolare nei riguardi degli oggetti sopra citati.

Più nel dettaglio è possibile indicare innanzi tutto le previsioni relative alla **viabilità** contenute negli articoli 3.12. e 3.13, con

particolare riguardo alla salvaguardia della potenzialità realizzativa dei **corridoi infrastrutturali**.

E' inoltre necessario prendere in considerazione e valutare con particolare attenzione, le previsioni dei seguenti articoli delle norme:

art. 2.2 Boschi e Foreste - comma 4
art. 2.3 Laghi e corsi d'acqua - comma 3 fino a "pertinenza fluviale"
art. 2.4 Zone umide - commi 1 e 2
art. 2.5 Aree sommitali e di crinale - comma 2 e 5
art. 2.6 I circhi glaciali e i geotopi - comma 2 e comma 4
art. 2.9 Aree di individuazione della rete Natura 2000 – comma 5
art. 2.11 Paesaggi agrari di interesse culturale - comma 3
art. 2.13 Centri storici – comma 3 lettere a, b
art. 2.14 Beni culturali isolati - comma 4
art. 3.2 Aree ad alta fertilità e a forte specializzazione produttiva
art. 3.3 Insediamento rurale – comma 1 e comma 2
art. 3.4 Aree a dominante costruita - comma 4
art. 3.5 Dimensionamento dei P.R.G. - commi 11 e 12
art. 3.9 Dotazioni territoriali e standard urbanistici - commi 3 e 5
art. 3.14 Rete di fruizione escursionistica e sportiva – comma 2

Articoli delle norme di particolare interesse per la compatibilità del P.R.G.C. con il P.T.C. P. e con la normativa sovraordinata.

Alcune previsioni esplicitano gli **obiettivi del P.T.C.P.** (già indicati nel documento programmatico e nella restante documentazione di piano) con cui è opportuno confrontare le previsioni del P.R.G. in fase di **predisposizione di ogni variazione urbanistica**:

Art. 2.2 - Boschi e Foreste – comma 2
Art. 2.3 - Laghi e corsi d'acqua – comma 2 e parte comma 3
Art. 2.9 - Aree di individuazione della rete Natura 2000 – parte comma 4 fino a "tendenze evolutive naturali"
Art. 2.11 - Paesaggi agrari di interesse culturale – comma 1
Art. 2.12 - Beni culturali – comma 1
Art. 2.13 - Centri storici – comma 2
Art. 2.14 - Beni culturali isolati – comma 3
Art. 3.6 - Aree produttive di interesse sovracomunale – commi 1 e 2
Art. 3.8 - Poli funzionali e Reti territoriali dei servizi – commi 3 e 4 e commi da 7 a 9
Art. 3.9 - Dotazioni territoriali e standard urbanistici – comma 2
Art. 3.10 - Infrastrutture per la mobilità e le comunicazioni – comma 1
Art. 3.11 - Rete ferroviaria – commi 1 e 3
Art. 3.12 - Rete autostradale – commi da 1 a 3 e comma 5
Art. 3.13 - Rete stradale – comma 1, 3 e 4
Art. 3.14 - Rete di fruizione escursionistica e sportiva – commi 1 e 3
Art. 6.1 - Progetti, piani di settore e ricerche prioritarie
Art. 6.2 - Sistema Informativo Territoriale e logistica del Piano – comma 5

Si richiamano altresì una serie di articoli normativi che fanno esplicito riferimento a **normativa sovraordinata** e che pertanto richiamano disposizioni di legge immediatamente e direttamente applicabili nei tempi e nei modi da queste previsti:

Art. 1.2 - Natura ed efficacia – parte comma 7 (lettera b)
Art. 2.1 – Beni soggetti alla disciplina paesistica – commi 1-3
Art. 2.2 - Boschi e Foreste – comma 1
Art. 2.3 - Laghi e corsi d'acqua – parte comma 4 fino a "smaltimento dei rifiuti"
Art. 2.4 – Zone umide – parte comma 1
Art. 2.6 - I circhi glaciali e i geotopi – comma 3
Art. 2.8 - Parchi e riserve naturali – comma 1

Art 2.9 - Aree di individuazione della rete Natura 2000 – parte comma 5 da “redigono la relazione” fino a “16/R”

Art. 3.5 – Dimensionamento dei P.R.G. – comma 9

art. 3.7 Impianti produttivi localizzati nelle fasce fluviali di tutela e impianti a rischio di incidenti rilevanti - comma 1

Art. 3.11 - Rete ferroviaria - comma 2

Art. 3.12 - Rete autostradale – comma 4

Art. 4.1 - Fasce fluviali e altre limitazioni idro-geologiche (PSFF, PAI) - commi 1 e 3

ALLEGATO 1

INDIRIZZI SU PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE

PER L'ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA' DI NUOVI PIANI E VARIANTI STRUTTURALI

CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE

A.0: Procedura

Con le nuove procedure introdotte dalla L.R. 3/2013 e successive modifiche ed integrazioni, i nuovi piani regolatori, le revisioni, le varianti generali e strutturali sono approvate dal Comune attraverso la conferenza di pianificazione.

L'espressione del parere di compatibilità con il P.T.C.P. avviene pertanto nei modi e nelle forme previste dalla L.R. 56/77.

La documentazione necessaria è pertanto ricompresa in quella indicata nella L.R. 56/77 e nelle relative circolari/linee guida attuative.

In caso di verifica dei rapporti con il P.T.C.P. è necessario integrare tale documentazione con quanto specificato al precedente paragrafo "*Le modalità di adeguamento – la documentazione richiesta*" che qui si richiama integralmente.

A.1: Documentazione da inviare alla Provincia

Al fine di rendere più agevole l'istruttoria per l'accertamento della **compatibilità degli strumenti di pianificazione con le previsioni del piano territoriale**, ad integrazione o specificazione della documentazione di cui al punto A.0, si ritiene utile la trasmissione di:

1) **Copia cartacea** di una o più **tavole** del territorio comunale a scala 1:5000 o 1:10000, indicante le previsioni oggetto dello strumento urbanistico.

Per comprendere in modo adeguato e agevole i contenuti di variante in rapporto alle previsioni vigenti è opportuno che, per un chiaro confronto, siano allegati (in relazione o con altra modalità) stralci del Piano vigente.

2) **Documentazione completa dello strumento urbanistico in formato elettronico.**

Dovrà essere fornita in formato pdf/A, firmata digitalmente dal responsabile del procedimento e dal tecnico estensore della variante.

Qualora il Comune riproducesse ancora copie dello strumento urbanistico da originali non informatici (ad esempio riproduzioni di cartografia da originali su lucido o controlucido), sarà opportuno fornire copia cartacea degli stessi.

3) **La documentazione dovrà essere inviata al protocollo della Provincia** all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it.

4) **Certificazione**¹ in merito alla rispondenza dei documenti informatici ai contenuti dei corrispondenti documenti cartacei adottati e i file firmati digitalmente.

¹ Il modello di certificazione è **pubblicato sulle pagine internet del portale della Provincia di Cuneo:** <https://www.provincia.cuneo.it/pianificazione-territoriale/modulistica-pianificazione-territoriale>

Ulteriore documentazione (ad esempio dettagli a maggior scala) potrà essere richiesta dall'ufficio competente in caso di necessità.

Le copie cartacee dovranno essere corredate delle firme del responsabile del procedimento e del progettista estensore.

La certificazione della copia informatica dovrà essere firmata, a mano o digitalmente, dal responsabile del procedimento.

A.2: Documentazione in formato digitale

Per agevolare la consultazione della documentazione da parte dei settori interni interessati **la trasmissione del materiale informatico può avvenire:**

- fino a 100 mb: via posta elettronica certificata
- oltre i 100 mb: via posta certificata, mediante diversi invii oppure su CDRom, DvdRom che saranno conservati agli atti.

I formati supportati dal software a disposizione dell'ufficio sono acrobat reader/office/cad/gis compatibili.

Il sistema di riferimento dei files in formato dwg o shp dovrà essere in coordinate UTM/WGS84.

Le eventuali scansioni di cartografia dovranno preferibilmente mantenere la scala dell'originale. In ogni caso è necessario indicare chiaramente la scala su ogni allegato grafico.

I supporti informatici (o i file zip se inviati tramite posta elettronica) dovranno essere strutturati in modo tale da permettere una facile ricostruzione della documentazione cartacea, utilizzando a tal proposito idonei nomi per i file trasmessi (es.: Tavola PRG 5000.dwg, Norme PRG.doc, ecc...).

Si precisa che il materiale trasmesso potrebbe essere oggetto di ulteriori attività interne alla Provincia, quali a titolo di esempio l'aggiornamento della mosaicatura, e che pertanto **si riterrebbe utile la trasmissione di documentazione in formato modificabile e gestibile anche in processi Gis, Cad e Office** (formati dwg, shp, mxd, doc, xls ecc...).

Si fa presente che il materiale trasmesso, che non sia già oggetto di pubblico dominio, non verrà divulgato senza il consenso del soggetto proprietario.

A.3: Strumenti urbanistici approvati

Ai sensi della L.R. 56/77 è necessario trasmettere **copia degli elaborati** – nelle forme indicate ai precedenti paragrafi – **dello strumento urbanistico definitivamente approvato**, in modo tale da semplificare le operazioni di verifica dei successivi strumenti di pianificazione con le previsioni del Piano Territoriale e permettere la sperimentazione di una banca dati aggiornata sugli strumenti urbanistici approvati, per le finalità previste dall'art. 6.2 delle N.d.a. del P.T.P.